# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 3 giugno 1983**

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Lumonics-High Average Power $CO_2$ Laser, model TEA-820 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/294/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 24 novembre 1982, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Lumonics-High Average Power $CO_2$ Laser, model TEA-820 » ordinato il 1° ottobre 1979 e destinato ad essere utilizzato per esperimenti di dissociazione di molecole in cui è richiesta una elevata energia e in particolare per esperienze di spettroscopia su fascio molecolare, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 30 maggio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata stabilità nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare dell'apparecchio « TL 3 » costruito dalla ditta Edinburgh Instruments, Ltd Riccarton, Currie, UK-Edinburgh EH14 4AP, dell'apparecchio « EMG 100/200 » costruito dalla ditta Lambda Physik, Hans — Böcklerstraße 12, D-3400 Göttingen, e degli apparecchi costruiti su richiesta della ditta Laser Applications Ltd, Gothenburg Way, Sutton Fields Industrial Estate, UK-Hull HU8 0YE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Lumonics-High Average Power $CO_2$ Laser, model TEA-820 » che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 24 novembre 1982 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.